

# Decreto Legge 'Ristori' 137, 28 ottobre 2020

## Proroga della Cassa Integrazione Guadagni

Il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, ha **prorogato le scadenze della Cassa Integrazione**, introducendo ulteriori sgravi e altri benefici.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono richiedere ulteriori 6 settimane di CIGO, CIG in Deroga, o FIS assegno ordinario, con causale "COVID" (che non va ad incidere su tetto aziendale, durate massime nel quinquennio e anzianità aziendale), nel periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che abbiano già fruito per intero le 18 settimane disposte dal D.L. del 14 agosto 2020 n.104.

Eventuali periodi di cassa integrazione autorizzata a seguito delle precedenti disposizioni e collocati parzialmente dopo il 16 novembre p.v., rientrano nel conteggio delle 6 settimane. Sono ammessi al nuovo periodo di CIG le aziende appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o dalla limitazione dell'attività a seguito delle recenti disposizioni di legge, indipendentemente dalla precedente fruizione.

Tutti i datori di lavoro che chiedono l'ulteriore periodo di CIG, sono tenuti al versamento del contributo addizionale nella stessa misura prevista dal D.L. 14 agosto 2020 n.104 e precisamente del 9% o del 18%, nel caso in cui il confronto tra il fatturato del 1 semestre 2020 con lo stesso periodo del 2019 risulti essere, rispettivamente, inferiore al 20% o pari a 0.

Qualora tale differenza sia pari o superiore al 20%, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

I datori di lavoro che avevano chiesto l'esonero dei contributi previdenziali, in alternativa alle 18 settimane di CIG, come da Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104, possono rinunciare, per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e presentare, contestualmente, domanda per accedere alla CIG disposta dalla presente normativa.

### **Sgravio previdenziale per i datori di lavoro che non richiedono al CIG.**

Ai datori di lavoro che non richiedono le sei settimane di CIG, disposte dalla nuova disciplina, è riconosciuto l'esonero dai contributi previdenziali nel limite delle ore di integrazione salariale fruito nel mese di giugno 2020, fino al massimo di 4 settimane e entro il 31 gennaio 2021.

*A cura di Antonio Verona, Responsabile Ufficio Mercato del lavoro CGIL MILANO*



[www.fiom-milano.it](http://www.fiom-milano.it)  
[fiom.mi@cgil.lombardia.it](mailto:fiom.mi@cgil.lombardia.it)



**FIOM-CGIL  
MILANO**